Allegato B

AVVISO PUBBLICO/BANDO

Priorità: 5

Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. (UE) 508 del 2014)

Misura: "5.68"

"Misure a favore della commercializzazione"
art.68 del Reg. (UE)
n.508/2014

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

SOMMARIO

KIFEKIIVIENTI NOKIVIATIVI	4
OGGETTO DEL BANDO	5
DOTAZIONE FINANZIARIA	5
SCADENZA	5
SOGGETTI ATTUATORI	5
PRIMA PARTE – NORME GENERALI	6
1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo	6
1.b) Compilazione	6
1.c) Domande irricevibili	6
2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA	7
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE	8
4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI	8
5. VARIANTI	9
6. PROROGHE	11
7. ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE	11
7.1 Anticipo	11
7.1.1 Garanzia dell'importo anticipato	11
7.2 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)	11
7.3 Domanda di liquidazione finale	12
7.3.1 Modalità di presentazione	12
7.3.2 Dichiarazioni	12
7.3.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale	12
7.4. Erogazione del contributo	14
7.5 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa	14
7.5.1 Spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando	14
7.5.2 Spese sostenute prima della data di pubblicazione del bando	15
8 DIRITTI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO	16
8.1 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO	16
8.2 DIRITTI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO	18
9.VERIFICHE	18
9.1 Controlli sulle domande di acconto e/o sulle domande di liquidazione finale	18
10. DECADENZA DAL SOSTEGNO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RECUPERO	19
10.1 Decadenza dal sostegno	19
10.2 Comunicazioni di rinuncia.	19

10.3 Rettifica o recupero del contributo	20
11. RICORSI AMMINISTRATIVI	20
12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009	20
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	21
SECONDA PARTE - NORME SPECIFICHE DELLA MISURA	21
Art. 1 Finalità della misura	21
Art. 2 Area territoriale di attuazione	21
Art. 3 Interventi ammissibili	21
Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento	22
Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità	22
Art. 6 Documentazione richiesta	24
Art. 7 Spese ammissibili	25
Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo	27
Art. 9 Criteri di selezione	28
Art. 10 Vincoli di alienabilità e di destinazione	29
ALLEGATI	30
Allegato 1 - Relazione tecnica descrittiva	31
Allegato 2 – Elenco degli interventi, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario	33
Allegato 3 – Dichiarazione congruita' dei costi	36
Allegato 4 - Controlli Antimafia – Dichiarazione Impresa	37
Allegato 4 bis - Dichiarazione relativa ai familiari conviventi	38
Allegato 4 TER - Soggetti sottoposti a controllo antimafia	39
Allegato 5- Conto di gestione (triennio precedente)	42
Allegato 6 – Conto di gestione (previsionale)	43
Allegato 7: CRONOPROGRAMMA RICHIESTE liquidazioni (anticipo e saldo finale)	44

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;

Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

DM 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni;

DM n. 15866 del 29/9/2016 del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF che, in qualità di Autorità di Gestione, istituisce il Tavolo istituzionale previsto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, ed al quale partecipano i rappresentanti del Ministero in qualità di AdG del PO FEAMP ed i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome in qualità di OI;

Deliberazione G.R. n. 627 del 12 giugno 2017, modificata dalla Deliberazione G.R. n. 222 del 6 marzo 2018, che approva il Documento di Attuazione Regionale del FEAMP 2014-2020;

Convenzione tra OI Regione Toscana e AdG MiPAAF;

Deliberazione G.R. n.417/2018 relativa all'approvazione degli elementi essenziali del bando.

OGGETTO DEL BANDO

Il Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere delle relative risorse.

L'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014 è di sostenere i beneficiari che incentivano la competitività del settore ittico, anche attraverso la ricerca e l'espansione verso nuovi mercati.

La Misura promuove la qualità e il valore aggiunto delle produzioni ittiche, attraverso la tracciabilità, la certificazione, la commercializzazione, e le campagne di comunicazione e promozione dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie messe a disposizione del presente bando – sono pari ad € 221.490,00;

SCADENZA

La domanda di sostegno, potrà essere presentata dal 06.07.2018 fino alle ore 13.00 del 06.08.2018.

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno utile successivo

SOGGETTI ATTUATORI

Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale: è competente per le istruttorie di ammissibilità dei progetti proposti al finanziamento, per l'approvazione delle graduatorie, l'assegnazione dei contributi, varianti, proroghe ed eventuali rinunce.

ARTEA: è competente per l'istruttoria tecnico, contabile ed amministrativa propedeutica alla liquidazione dei contributi. Erogazione dei contributi

PRIMA PARTE – NORME GENERALI

1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate tramite il sistema informatizzato di ARTEA.

Ogni richiedente, che dovrà preventivamente costituire il fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati (CAA), può presentare una sola domanda in riferimento al presente bando.

1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo

La domanda di aiuto dev'essere presentata a partire dal 06.07.2018 fino alle ore 13.00 del 06.08.2018, pena la non ammissibilità della stessa domanda.

1.b) Compilazione

Le modalità operative per la compilazione della domanda di aiuto e l'apposizione della firma elettronica sono descritte sul manuale reperibile presso il sito www.artea.toscana.it nella sezione "Servizi e Procedure", "FEAMP".

a) Dichiarazioni

Una sezione della domanda contiene le dichiarazioni fisse obbligatorie precompilate relative ai requisiti di accesso ai contributi indicati nella seconda parte del bando.

Una sezione riguarda gli impegni e i vincoli a carico del richiedente ed un'altra contiene i criteri di selezione, da indicare se posseduti.

b) Documentazione da allegare alla domanda iniziale.

Nella sezione "documenti" della Domanda iniziale devono essere inseriti i documenti elencati all'art. 6 della Seconda Parte del bando.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere prodotta mediante scannerizzazione in formato pdf dei documenti originali, firmati dal richiedente, scaricabile e leggibile una volta stampata.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente della Regione Toscana Via di Novoli, n. 26, 50127 – Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve essere riportato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

1.c) Domande irricevibili

Le domande sono irricevibili e pertanto respinte nei seguenti casi:

- invio fuori termine della domanda;
- •invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda;
- assenza della relazione tecnica descrittiva del progetto (allegato 1);
- •assenza delle dichiarazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 punto 1.b lettera a).
- •assenza dei criteri di priorità nell'apposita sezione della DUA; ciò a prescindere da quelli eventualmente evidenziati nella relazione tecnica (allegato 1 al bando)

2. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA

L'istruttoria dei progetti presentati viene realizzata dal personale della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale individuato con specifico ordine di servizio.

a) Il sistema ARTEA protocolla in arrivo la domanda di contributo. L'ufficio della Regione Toscana "Settore attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" attribuisce alla domanda un codice alfanumerico univoco e la assegna all'ufficio regionale competente per il territorio in cui ricade il relativo progetto/investimento, al fine di consentire a detto Ufficio la realizzazione dell'attività istruttoria di cui al presente paragrafo.

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, l'ufficio regionale competente per territorio avvisa gli interessati del ricevimento della loro domanda e comunica loro il codice alfanumerico ad essa attribuito. Detto codice identificativo della domanda dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

- b) Entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, gli uffici regionali competenti per territorio verificano la presenza dei requisiti di accesso previsti all'art. 5 della parte seconda del presente bando ed assegnano un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo art. 9 della seconda parte del bando. Le domande non accolte sono archiviate con le relative motivazioni.
- c) Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista all'art. 6 della Seconda Parte del bando, ad eccezione della relazione descrittiva del progetto, non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione trasmessa. Non sarà possibile richiedere l'integrazione dei criteri di priorità qualora mancanti. Sarà possibile solo acquisire informazioni allo scopo di valutare i criteri di priorità per i quali il soggetto che ha presentato la domanda chiede il riconoscimento.

In proposito si specifica che il punteggio richiesto in DUA in fase di presentazione della domanda è immodificabile; di conseguenza i criteri evidenziati nella relazione tecnica (allegato 1) potranno essere oggetto di adeguamento al solo scopo di uniformarli a quelli evidenziati in DUA.

Le integrazioni devono essere inviate da parte del beneficiario entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta regionale. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni, i termini per l'istruttoria sono sospesi.

Qualora la documentazione risultata mancante, o parte di essa, non venga trasmessa da parte del richiedente entro il termine previsto e/o secondo le modalità indicate dagli uffici regionali, la domanda di contributo viene considerata non accolta.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente o non ammettere un investimento in relazione al quale è stata richiesta l'integrazione, o non riconoscere la spesa fino all'eventuale non accoglimento della domanda.

d) Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria in cui sono indicate le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili e quelle ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

La graduatoria, e la conseguente assegnazione dei contributi, è approvata con atto amministrativo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana a cui seguono le relative note di assegnazione ai soggetti beneficiari dei contributi.

Le domande sono finanziate secondo l'ordine derivante dalla graduatoria.

In caso di parità di punteggio assegnato a domande presentate da soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario (rappresentante legale), dando preferenza ai più giovani di età (anno, mese, giorno). Nel caso di più rappresentanti legali verrà calcolata l'età media.

Qualora invece si tratti di domande collocate in graduatoria a pari merito presentate da soggetti pubblici, si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto (spesa ammessa sulla quale è calcolato il contributo), dando preferenza a quelli di importo inferiore.

In caso di parità di punteggio tra domande presentate da soggetti pubblici e privati, non si applicano i criteri di cui ai due precedenti capoversi e pertanto i progetti si collocano a pari merito in graduatoria. In questo caso il contributo, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, viene riconosciuto in maniera proporzionale alla spesa ammessa per ciascun progetto (spesa sulla quale è calcolato il contributo).

N.B. Come specificato all'articolo 9 della seconda parte del bando, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio minimo di 1, da raggiungere con almeno due criteri.

Eventuali risorse disponibili per la misura derivanti da economie a carico dei progetti ammessi a contributo e oggetto di relativa assegnazione (decadenze, varianti, parziali realizzazioni o minori spese riconosciute in fase di istruttoria finale), saranno destinate alla copertura dei contributi riconosciuti in favore delle domande ammissibili che, a causa di risorse insufficienti, risultano finanziate parzialmente o non finanziate, seguendo l'ordine della graduatoria.

- e) Il controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 viene effettuato, secondo la normativa vigente, dall'ufficio competente della Regione Toscana che svolge l'istruttoria della relativa domanda.
- f) Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIPA Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura da parte del soggetto che effettua l'istruttoria.

Ad ogni progetto sarà attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Delibera CIPE n.24 del 29 settembre 2004. Il codice CUP dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi ai progetti.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

La domanda di liquidazione finale deve essere chiusa nel sistema informativo di ARTEA entro i 12 mesi successivi alla data di invio della nota di assegnazione del contributo. Entro tale termine il progetto deve, inderogabilmente, essere realizzato (fatturato e pagato).

E' possibile presentare la domanda di liquidazione finale oltre al termine suddetto e comunque entro un massimo di 25 giorni di calendario; in questo caso è prevista una penale pari all'1% per ogni giorno di ritardo sul contributo da liquidare. Anche in caso di presentazione in ritardo il progetto deve, inderogabilmente, essere realizzato (fatturato e pagato) entro i 12 mesi successivi calcolati secondo le modalità sopraesposte.

La presentazione della domanda di liquidazione finale oltre detto termine comporta la revoca del contributo integrale ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione e/o acconto.

4. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute per investimenti iniziati successivamente il 1 gennaio 2014 a condizione che alla data di presentazione della domanda gli interventi oggetto del contributo non siano ancora terminati materialmente. Gli interventi sono considerati terminati antecedentemente la presentazione della domanda anche quando nessuna voce di spesa funzionale al progetto è sostenuta successivamente la data di presentazione della domanda iniziale. La spesa è sostenuta quando risulta fatturata e pagata. Il progetto/intervento è terminato quando è funzionante e funzionale.

In proposito si considera un progetto materialmente concluso:

- a) nel caso di domande riguardanti esclusivamente opere edilizie, quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. data di chiusura del cantiere, bolla di trasporto dei materiali, formulario di rimozione dei rifiuti, perizia giurata, dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti lo stato di avanzamento dei lavori ecc.)
- b) nel caso di domande riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature con la fornitura dell'ultima attrezzatura (a tale scopo occorre allegare documentazione come ad es. documento di trasporto con evidenza del numero di matricola ecc.)
- c) nel caso di domande riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, quando entrambe le fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) sono soddisfatte.

In ogni caso, per progetti iniziati antecedentemente alla data di presentazione della domanda, le opere/acquisti/interventi ecc., devono essere reciprocamente funzionali.

Le spese riferite ad opere/acquisti/interventi ecc. iniziati antecedentemente la data di presentazione della domanda ma non conclusi a detta data, possono quindi essere considerate ammissibili a contributo solo se il funzionamento e/o l'operatività delle relative opere/acquisti/interventi dipendono da interventi ancora da realizzare.

I progetti che comprendono spese per interventi già realizzati potranno quindi non essere ammessi parzialmente o totalmente qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente capoverso

Sono ammissibili esclusivamente le spese riportate all'art. 7 della Seconda Parte del presente bando. L'ammissibilità è determinata nel rispetto di quanto previsto dal documento sulle spese ammissibili approvato dal tavolo istituzionale Mi.P.A.A.F./Regioni e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione

5. VARIANTI

Gli investimenti previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato pena:

- a) la decadenza della stessa domanda con conseguente revoca dei contributi assegnati e/o recupero di quelli eventualmente già erogati;
- b) la non ammissibilità delle spese relative agli investimenti non conformi a quelli approvati.

Ciò, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti:

- lo spostamento della sede dell'investimento;
- il cambio del beneficiario e conseguente trasferimento degli impegni da pagare solo in caso di successione;

- le modifiche che comportano un aumento del costo dell'investimento;
- le modifiche tecniche apportate alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano considerevolmente gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto (es. in un quadro di ammodernamento di un progetto attraverso l'acquisto di attrezzature, sostituzione di attrezzature ammesse a contributo con altre di diversa tipologia).

Non sono da considerarsi varianti:

- le modifiche derivanti dall'andamento dei prezzi di mercato e/o dal cambio del fornitore e/o della marca dell'attrezzatura che interessano una quota non superiore al 10% del costo totale ammesso per il bene interessato;
- gli adeguamenti del computo metrico nel limite del 5% per ogni voce di costo del medesimo computo;
- gli adeguamenti tecnici del progetto ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio.

Dette modifiche/adattamenti tecnici, se non alterano le finalità e gli elementi che hanno reso finanziabile la domanda, possono essere eseguiti senza autorizzazione ma devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale e sono ammessi previa valutazione di ammissibilità nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

La richiesta di variante:

- dev'essere presentata all'ufficio territoriale Regionale competente per le istruttorie almeno un mese prima del termine previsto per la presentazione della domanda di liquidazione finale di cui al precedente paragrafo 3. Detto termine non tiene conto di eventuali proroghe per la presentazione di detta domanda concesse ai sensi del successivo paragrafo 6;
- dev'essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche richieste;
- deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originariamente approvata con quella proposta in sede di variante;
- non può comportare in alcun modo l'aumento del contributo originariamente riconosciuto;
- non può riguardare un importo superiore al 20% del costo totale dell'intervento finanziato al netto delle spese generali.

Qualora la variante comporti un aumento del costo ammesso originariamente per l'intero progetto, la differenza di costo rimane a totale carico del beneficiario.

Le varianti dovranno essere approvate da parte dell'Ufficio istruttore; che provvederà a comunicare gli esiti al beneficiario con apposita nota di ammissibilità/non ammissibilità della stessa variante.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata, accertata in sede di esame della domanda di liquidazione finale, comporta in ogni caso il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Il progetto oggetto di variante non autorizzata, potrà usufruire del contributo originariamente assegnato per la parte non variata a condizione che l'iniziativa progettuale, a seguito di detta variante, conservi la sua funzionalità nel rispetto dell'obiettivo originario. In caso contrario si procederà alla revoca degli eventuali benefici concessi ed al recupero delle risorse eventualmente già erogate.

Le richieste di variante sono valutate da parte dell'ufficio territoriale Regionale competente entro

30 giorni lavorativi dal loro ricevimento; la loro approvazione è subordinata alla verifica:

- della coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito, che consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa dev'essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante, è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio competente della Regione.

6. PROROGHE

E' possibile chiedere una sola proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale per un periodo non superiore a un terzo del periodo previsto al precedente paragrafo 3.

Alla richiesta, debitamente giustificata, dovranno essere allegati il nuovo cronoprogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

Ulteriori richieste di proroga sono valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore non imputabili al richiedente e debitamente documentati.

In ogni caso la proroga deve essere formalmente disposta dall'Amministrazione Regionale.

La richiesta di proroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima del termine ultimo stabilito per l'invio ad ARTEA della domanda di liquidazione finale.

L'ufficio regionale competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro 20 giorni lavorativi dal suo ricevimento; gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni lavorativi.

7. ANTICIPO, STATO DI AVANZAMENTO E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

7.1 Anticipo

Può essere richiesto un anticipo pari al 40% del contributo concesso.

La domanda di anticipo è presentata tramite il sistema informatizzato di ARTEA.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 40% del contributo finale riconosciuto al pagamento (anche al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente il 40% dell'anticipo erogato.

7.1.1 Garanzia dell'importo anticipato

A garanzia dell'importo anticipato, deve essere presentata una polizza fideiussoria, utilizzando lo schema tipo pubblicato sul sito di ARTEA al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione

La fideiussione dev'essere rilasciata a favore di ARTEA per un importo pari al 100% di quello richiesto a titolo di anticipazione.

7.2 Richiesta Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)

Per progetti per i quali è ammessa al contributo FEAMP una spesa di importo pari o superiore a euro 50.000,00, potrà essere prevista l'erogazione di parte del contributo assegnato a seguito di presentazione di uno stato di avanzamento finanziario relativo ad opere ed attività già realizzate.

Il SAL, anche per investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione, può essere richiesto allorché l'investimento presenti, in termini di spesa effettivamente sostenuta, uno stato di avanzamento pari ad almeno il 40% della spesa ammessa a contributo.

Lo stato di avanzamento è supportato da documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende la spesa comprovata da fatture quietanzate o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Può essere concesso un solo acconto (SAL).

La somma dell'acconto e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso.

Il beneficiario che presenta la domanda di pagamento SAL deve almeno produrre la seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della relativa documentazione tecnica;
- documentazione descritta ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del successivo paragrafo 7.3.3 "Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale".

Ai fini dell'erogazione del SAL è possibile la visita sul luogo dove si stanno realizzando gli investimenti al fine di verificarne l'effettivo avanzamento.

7.3 Domanda di liquidazione finale

7.3.1 Modalità di presentazione

La domanda di liquidazione finale dev'essere presentata, entro il termine stabilito al precedente paragrafo 3, tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di ARTEA.

Nella domanda di liquidazione finale può essere rendicontato un importo inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, a condizione che venga dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.

7.3.2 Dichiarazioni

Nella domanda di liquidazione finale devono essere confermati o aggiornati gli elementi relativi al possesso delle condizioni di accesso e priorità che consentono l'ammissione a contributo.

Tali condizioni sono verificate preliminarmente alla liquidazione finale; ad esito di tale verifica può essere rideterminata l'ammissione a contributo o la posizione in graduatoria del beneficiario.

7.3.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

Nella sezione "documenti" della domanda di liquidazione finale devono essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) relazione descrittiva dell'intervento realizzato
- 2) elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura

e dell'imponibile in euro;

- 3) fatture quietanzate/documentazione contabile avente forza probatoria equivalente:
 - da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
 - che riportano:
 - a) l'intestazione al beneficiario;
 - b) la specifica dicitura "PO FEAMP 2014 2020 Misura, C.U.P. In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto......" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola.....". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorrerà eventualmente procedere ad una ricognizione descrittiva dell'oggetto ed effettuare delle foto. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a quella di pubblicazione del bando (in caso di riapertura dei termini vale la data di pubblicazione del bando antecedente la prima apertura) la fattura potrà non riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante l'oggetto del bene ed il numero di matricola, se esistente;
 - c) l'importo della spesa con distinzione dell'IVA;
 - d) la data di emissione che dev'essere compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - e) i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- 4) nel caso di pagamenti con assegni, dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, gli estremi del documento di pagamento con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura;
- 5) in caso di pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- 6) dichiarazione del beneficiario relativa al pagamento dell'IVA al fine di dimostrare che questa non è recuperabile;
- 7) ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo o ritenuta necessaria da parte di ARTEA allo scopo di accertare la regolarità delle opere realizzate.

Tale documentazione, datata, firmata, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere allegata in copia alla domanda, in formato pdf, scaricabile e leggibile una volta stampato.

La documentazione, che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere trasmessa tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente dell'ARTEA – Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, via Ruggero Bardazzi 19/21 – 50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerenti il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

In caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

Ove il saldo tra il contributo riferito alla spesa ammessa e le erogazioni effettuate a titolo di anticipazione e/o acconto risulti negativo, sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

7.4. Erogazione del contributo

ARTEA eroga l'anticipazione finanziaria di cui al precedente paragrafo 7.1) e/o il saldo del contributo di cui al precedente paragrafo 7.2) entro i termini previsti dalla normativa in materia. In particolare, ai sensi di quanto previsto all'art.132 del Regolamento UE n.1303/2013, il beneficiario riceverà (mandato di pagamento con quietanza) gli importi richiesti a titolo di acconto o di saldo entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di pagamento. Tali termini sono interrotti nel caso in cui, per le relative domande, siano dovute e/o richieste integrazioni istruttorie o documentali.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, vengono acquisiti o richiesti (se dovuti):

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- visura camerale per verificare il pieno esercizio dell'attività da parte dell'impresa e/o eventuali obblighi ;
- certificazione antimafia (ove necessaria);
- altri documenti /dichiarazioni necessari all'ammissione a contributo

7.5 Modalità di pagamento e giustificativi di spesa

7.5.1 Spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, deve presentare i giustificativi delle spese sostenute con le seguenti modalità (uniche ammesse):

- 1. Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria/postale contenente il CRO di riferimento.
- 2. Sepa Direct Debit (SDD) ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria/postale e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- 3. Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria/postale e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
 - il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;

• l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto);

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

7.5.2 Spese sostenute prima della data di pubblicazione del bando

Per le spese sostenute prima della data di pubblicazione sul BURT del presente bando, oltre alle modalità di pagamento sopra riportate, sono ritenute valide anche le seguenti:

- 1) Carta di credito o di debito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- 2) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.
- 3) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di

riferimento, il numero di bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuarne agevolmente la verifica. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento.

In fase di controllo, occorre verificare la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente.

Gli originali dei documenti di spesa, per operazioni la cui spesa totale ammissibile risulta inferiore a 1.milione di euro, devono essere conservati per almeno 4 anni calcolati a partire dal 31 dicembre relativo all'anno di presentazione della domanda di liquidazione di cui al precedente paragrafo 3. L'eventuale necessità di prolungamento di detto periodo potrà essere comunicato da parte della Regione in data antecedente detto termine.

8 DIRITTI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

8.1 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- 1) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 2) assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- 3) assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- 4) rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- 5) tenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle spese oggetto di contributo FEAMP (art. 125 par 4 lett. b) del reg. 1303/2013);
- 6) conservare e rendere disponibili tutti i documenti, in originale, giustificativi delle spese sostenute per il periodo di tempo indicato al precedente punto 7.5 del paragrafo 7. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "i documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati":
- 7) utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;

- 8) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- 9) realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, dal PO FEAMP e dalle presenti Disposizioni Attuative, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- 10) presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui al precedente paragrafo 7;
- 11) rispettare gli obblighi in materia di divieto di cumulo di più benefici sullo stesso investimento; in particolare il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese;
- 12) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate dal FEAMP sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 115, comma 3, secondo il quale i beneficiari di un contributo FEAMP sono tenuti a:
- a) informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione;
- b) informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014-2020; fornire, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione
- c) in fase di esecuzione del progetto, collocare almeno un poster (formato minimo A3) con le informazioni sul progetto e l'ammontare del sostegno finanziario dell'Unione. Il poster dovrà essere mantenuto fino alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 7.5.2.

Le specifiche tecniche per la costruzione dell'emblema UE sono messe a disposizione sul sito della Regione Toscana all'indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/speciali/feamp/documentazione;

- 13) rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni. In proposito, per "stabilità delle operazioni", ai sensi dell'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013, si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale (data del decreto di liquidazione finale), il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, quanto oggetto della sovvenzione. Di conseguenza non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:
 - a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati.

Qualora si verifichi la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, inviare opportuna comunicazione comunicare

all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In ogni caso, qualora non venga rispettato l'obbligo di cui all'art.71 del Regolamento UE n.1303/2013 gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di assegnazione dell'aiuto.

8.2 DIRITTI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e s.m.i..

9.VERIFICHE

Sono previste verifiche amministrative di tutte le domande di sostegno presentate dai beneficiari, controlli in loco delle operazioni per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di assegnazione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

9.1 Controlli sulle domande di acconto e/o sulle domande di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di acconto, di SAL e/o di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

E' prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata sul 100% dei progetti finanziabili, fatta eccezione per quelli riguardanti attività esclusivamente immateriali o per quelli la cui la cui spesa riconosciuta in fase di assegnazione del contributo è pari o inferiore

ad Euro 10.000,00.

Nelle eccezioni di cui al punto precedente (progetti riguardanti attività immateriali e/o contributi inferiori a euro 10.000,00) i controlli in loco vengono eseguiti su un campione di progetti estratti sulla base dell'analisi del rischio.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della coerente realizzazione dell'investimento con la documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario del contributo;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

10. DECADENZA DAL SOSTEGNO, RINUNCIA AL CONTRIBUTO E RECUPERO

10.1 Decadenza dal sostegno

a) In fase successiva all'ammissione di una operazione a finanziamento, il beneficiario può decadere, parzialmente o totalmente, dal sostegno FEAMP riconosciuto.

La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione del beneficiario o, per iniziativa dell'Amministrazione regionale, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

- 1. se in fase di verifica finale non è dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.;
- 2. qualora, a seguito della presentazione da parte del beneficiario della domanda di liquidazione finale, in fase di verifica del progetto realizzato, sia riscontrato il mancato funzionamento e/o la funzionalità dei relativi investimenti;
- 3. in caso di varianti non autorizzate, se il progetto, a seguito della verifica amministrativa svolta dall'ARTEA, non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e e non venga dimostrato e riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati con la variante non autorizzata;
- 4. per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo 3;
- 5. per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria a seguito della mancata conferma del punteggio di priorità assegnato in fase di assegnazione del contributo:
- 6. per difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di assegnazione o per esito negativo dei controlli.
- b) In tali casi l'Amministrazione regionale emette un provvedimento con il quale esprime le motivazioni di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.
- c) Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

10.2 Comunicazioni di rinuncia.

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, deve inviare alla Regione Toscana una comunicazione di rinuncia motivata.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo previsto per la realizzazione del progetto

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore o altro soggetto autorizzato ai controlli abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stato avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è,

altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

10.3 Rettifica o recupero del contributo

In caso di accertamento di irregolarità l'Amministrazione regionale e/o ARTEA adotterà misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati.

Le rettifiche consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico concesso.

I contributi svincolati a seguito delle rettifiche finanziarie, saranno riutilizzati nell'ambito dello stesso PO FEAMP.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procede all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato immediato corso alla esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

11. RICORSI AMMINISTRATIVI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/2009 L'Ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore "Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare" della Regione Toscana, Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale — via di Novoli 26 - 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile è Paolo Banti – indirizzo di posta elettronica: paolo.banti@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione è il settore "Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario responsabile è Stefano Segati - indirizzo di posta elettronica: stefano.segati@ARTEA.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di erogazione è il settore "Gestione sistemi informatici e finanziari ed esecuzione pagamenti" dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario referente è Sabrina Del Vanga - indirizzo di posta elettronica: sabrina.delvanga@ARTEA.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande è a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti possono prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento.

SECONDA PARTE - NORME SPECIFICHE DELLA MISURA

Misura n. 5.68: "Misure a favore della commercializzazione"

Art. 1 Finalità della misura

L'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014 è di sostenere i beneficiari che incentivano la competitività del settore ittico, anche attraverso la ricerca e l'espansione verso nuovi mercati.

La Misura promuove la qualità e il valore aggiunto delle produzioni ittiche, attraverso la tracciabilità, la certificazione, la commercializzazione, e le campagne di comunicazione e promozione dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di sostenere i beneficiari che promuovono e incentivano la competitività del settore ittico, volta alla ricerca di nuovi mercati e promuovere prodotti di qualità, in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020.

Art. 2 Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale

Art. 3 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- a) trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli, tra cui:
 - specie con un potenziale di mercato;
 - catture indesiderate di stock commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1379/2013;
 - prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;

b) promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:

- la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l'adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del Reg. (UE) n. 1151/2012;
- la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente;
- la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi;
- la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;
- c) contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;
- d) contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al Reg. (UE) n.1379/2013;
- e) realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili (non orientati verso denominazioni commerciali).

Gli interventi di cui sopra possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento.

Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento

Organizzazioni di produttori riconosciute.

Organismi di diritto pubblico

Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità

- Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.
- Non sono ammessi al sostegno previsto dal bando i soggetti che sono debitori nei confronti di ARTEA e, decorsi i termini concessi, non hanno restituito completamente le somme dovute;
- L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
- L'operazione non è orientata verso denominazioni commerciali in caso di interventi relativi al paragrafo 1 lettera g) dell'articolo 68 del reg. UE n.508/2014
- I soggetti richiedenti rientrano tra quelli indicati al precedente articolo 4.
- Il richiedente non rientra nei seguenti casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1.c) e paragrafo 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo):
 - avere commesso grave violazione della norma della PCP;
 - avere commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP.
- Il richiedente, qualora eserciti l'attività di pesca professionale, non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); in particolare:
 - presenza di infrazioni gravi (art. 42 del Reg CE n.1005/2008 o art. 90 del Reg. CE n.1224/2009);

- essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale INN (art. 40 Reg. CE n.1005/2008;
- essere stato associato alla proprietà di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti (art. 33 Reg. CE n.1005/2008);
- avere commesso grave violazione della norma della PCP;
- avere commesso una frode nell'ambito del FEP o del FEAMP
- Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012; in particolare, in riferimento alla relativa normativa nazionale, il richiedente per poter essere ammesso al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- 1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (non si applica alla sottomisura 3.1, e sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
- 2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale1 o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001), reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p., gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008), reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999); reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983), omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981), e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali

riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico).

Art. 6 Documentazione richiesta

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione in corso di validità:

- 1) elenco della documentazione presentata;
- 2) progetto definitivo corredato della relazione tecnica (allegato 1) contenente dettagliate ed esaustive informazioni con particolare riguardo agli obiettivi dell'intervento con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della misura. Nella relazione occorrerà indicare l'eventuale possesso di uno o più dei requisiti di priorità indicati al successivo art. 9;
 - NB I criteri di priorità riportati nella relazione devono esattamente corrispondere a quelli evidenziati nell'apposita sezione della DUA. Quest'ultimi sono gli unici ritenuti validi ai fini del calcolo del punteggio.
- 3) quadro Economico degli interventi/iniziativa redatto secondo l'allegato 2;
- 4) ai sensi del Dlgs 159/2011, successivamente modificato dal Dlgs. 218/2012, e Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e successivi interventi di modifica riguardante la normativa in materia di antimafia, la documentazione utile allo svolgimento dei relativi controlli. Detti controlli dovranno riguardare i soggetti facenti parte della compagine societaria che ha presentato la domanda così come individuati nell'allegato 4 ter.

Nel caso di richiesta di contributi inferiore a 150.000,00 euro la dichiarazione dovrà essere rilasciata, secondo il modello di cui all'allegato 4, dal rappresentante legale del soggetto richiedente e riguardare i soggetti indicati nell'allegato 4 ter ad eccezione dei familiari conviventi.

Nel caso di richiesta di contributi pari o superiore a 150.000,00 euro, la dichiarazione relativa ai familiari conviventi dovrà essere rilasciata, secondo il modello di cui all'allegato 4 bis, oltre che da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente, anche da parte di ciascun soggetto riportato nell'allegato 4ter.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate ai sensi del DPR n.445/2000.

- 5) cronoprogramma delle attività; nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura;
- 6) copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- 7) conto di gestione riferito al triennio precedente (allegato 5);
- 8) conto di gestione previsionale (allegato 6);

9) cronoprogramma finanziario (allegato 7) relativo alla previsione delle richieste di liquidazioni (anticipo, stato di avanzamento e saldo finale) previste al paragrafo 7 della prima parte del bando. Ciò al fine di stanziare sulle diverse annualità del bilancio regionale le risorse necessarie da trasferire ad ARTEA per i relativi pagamenti. Si precisa che le risorse finanziarie verranno iscritte nel bilancio regionale annuale e pluriennale tenendo conto di quanto riportato nel cronoprogramma

Ulteriore documentazione specifica:

Documentazione per richiedente in forma societaria:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- copia dell'atto di riconoscimento ministeriale (per le OP).

Documentazione ai fini dell'attestazione della congruità dei costi

- 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli;
- 1 o 2 preventivi corredati di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino; a tale proposito il sottoscritto dichiara (vedi allegato 3) che la trasmissione di uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:
 - a) vi è carenza di ditte fornitrici,
 - b) il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato,
 - c) le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte),
 - d) altro.
- qualora non sia scelto il preventivo di importo minore è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.
 - Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Art. 7 Spese ammissibili

<u>Le principali categorie</u> di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- 1) riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop,
- 2) Show-cooking e degustazione prodotti ittici
- 3) percorsi di gusto

- 4) corsi di cucina con degustazione
- 5) attività ludico-didattiche creative
- 6) piattaforme web
- 7) indagini e ricerche di mercato
- 8) fiere e manifestazioni

Le spese ammissibili sono:

1) quelle elencate nel DM n. 23460 del 18 novembre 2015 del MiPAAF, scaricabile al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F1%252Fa%252FD.082ee16468b75aed9454/P/BLOB%3AID%3D9611/E/pdf

2) le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

Non sono, in generale, eleggibili le spese:

- a) che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- b) che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2.

Non sono ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale.

Non sono ammissibili le spese indicate come tali nel Decreto direttoriale n. 23460 del 18 novembre 2015 scaricabile al seguente link:

 $\frac{https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c\%252F1\%252Fa}{\%252FD.082ee16468b75aed9454/P/BLOB\%3AID\%3D9611/E/pdf}$

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Art. 8 Quantificazione delle risorse e misura del contributo

La dotazione finanziaria del bando è di € 221.49000 (comprendente quota ue, stato e regione). La quota regionale corrisponde al 15%.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore

possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;

Per ogni domanda di contributo la spesa massima ammissibile è di 150.000,00 euro.

Art. 9 Criteri di selezione

Le domande sono finanziate secondo l'ordine derivante dalla graduatoria redatta a seguito dell'attribuzione dei punteggi sotto riportati.In caso di parità di punteggio si applicheranno i criteri riportati al paragrafo 2, lettera d), della Prima Parte del bando.

	OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0 <c<1)< th=""><th>Peso (Ps)</th><th>Punteggi 0 P=C*P</th></c<1)<>	Peso (Ps)	Punteggi 0 P=C*P	
CR	ITERI TRASVERSALI				
Т1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=1 Ic max	0		
Т2	In caso di imprese il soggetto richiedente è di sesso femminile	C=0 Età/età media => 40 anni C=0,5 30<=Età/età media<40 anni C=1 Età/età media < 30 anni	0		
Т3	In caso di imprese minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media min	0		
CR	TERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
01	Investimenti finalizzati al rafforzamento delle OP	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1		

O2	L'operazione prevede interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,6	
О3	L'operazione prevede interventi facilitano la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,8	
O4	L'operazione prevede interventi che facilitano la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca costiera artigianale	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O5	L'operazione prevede interventi che contribuiscono alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O6	L'operazione prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,9	
O7	L'operazione prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di educazione alimentare rivolte alla comunità e/o scuole	C=0 NO C=1 SI	0,9	

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

<u>L'eventuale riconoscimento dei criteri di priorità, esclusivamente nell'ambito di quelli richiesti in DUA (paragrafo 2 della prima parte del bando), potrà avvenire tenendo conto di quanto riportato nell'allegato 8</u>

Art. 10 Vincoli di alienabilità e di destinazione

Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

ALLEGATI

Allegato 1 - Relazione tecnica descrittiva

1) BARRARE NELLA PRIMA COLONNA, CON UNA X, L'INTERVENTO E/O GLI INTERVENTI CHE SI INTENDE ATTUARE CON LA PROPOSTA PROGETTUALE. NELL'ULTIMA COLONNA INSERIRE UNA BREVE DESCRIZIONE DELL'AZIONE.

	TITOLO DELL'INTERVENTO	Tipologia categoria di spesa (riportare una o più delle categorie di spesa elencate all'articolo 7 della seconda parte del bando)	DESCRIZIONE
	INTERVENTO DI CUI AL PUNTO A) DELL'ARTICOLO 3 DELLA PARTE SECONDA DEL BANDO		
	INTERVENTO DI CUI AL PUNTO B) DELL'ARTICOLO 3 DELLA PARTE SECONDA DEL BANDO		
	INTERVENTO DI CUI AL PUNTO C) DELL'ARTICOLO 3 DELLA PARTE SECONDA DEL BANDO		
	INTERVENTO DI CUI AL PUNTO D) DELL'ARTICOLO 3 DELLA PARTE SECONDA DEL BANDO;		
	INTERVENTO DI CUI AL PUNTO E) DELL'ARTICOLO 3 DELLA PARTE SECONDA DEL BANDO		
2) Fi	nalità che s'intende raggiu	ngere con l'intervento	
3) D	escrizione dell'intervento (1	relazione dettagliata*)	

4) Indicazione dei requisiti di priorità richiesti così come indicati all'art. 9 della parte Seconda del bando.

Specificare per ogni requisito richiesto in DUA la documentazione attestante la relativa spesa (solo per priorità dipendente dal costo dell'obiettivo tematico (criteri O1, O2, O3, O4, O5, O6 della tabella di cui all'articolo 9).

n. fattura/n. preventivo/n. voce comput metrico	o Oblettivo tematico (riportare per ogni voce di spesa uno dei criteri tra O1, O2, O3, O4, O5, O6 (se richiesti in DUA)
N.B. CIASCUNA SPESA NON PUO' ESS TEMATICO	SERE INDICATA PER PIU' DI UN OBIETTIVO
Specificare altresì per ogni requisito di priori richiesto tenendo conto di quanto riportato al	ità indicato in DUA le motivazioni per le quali viene successivo allegato 8
5) Comune in cui ricade l'intervento:	
del progetto e nella fase successiva di gesti	
7) descrizione tipologie spese (art. 7 della p	parte seconda del bando):
8) Dati relativi al soggetto beneficiario: Numero addetti a tempo indeterminato/d giuridica), dati strutturali, attività aziendali,	eterminato, numero soci, tipologia soci (natura dati economici aziendali
DATA FI	IRMA

Allegato 2 – Elenco degli interventi, quadro riepilogativo delle spese e Piano Finanziario

ELENCO DEGLI INTERVENTI

PREVENT FATTURE	ΓΙVΙ / E/COMPUTI		Intervento (**) QUANTIT COM		QUANTIT COSTO		QUANTIT CO	
Numero di riferiment o(*)	Ditta	Data	specificando la lettera di cui all'art. 3 seconda parte del bando	COSTO UNITARIO (al netto d'IVA)	(specific			
SUB TOT	ALE A							
SUB TOT	ALE B							
		T	I					
SUB TOT	ALE C							
ALTRI PR	REVENTIVI / I	FATTURE/0	COMPUTI					
ALTRI PREVENTIVI / FATTURE/COMPUTI								

^(*) Le fatture/preventivi dovranno avere un numero di riferimento che dovrà essere riportato nel quadro riepilogativo delle spese.

^(**) In questo spazio dovrà essere riportata la lettera di riferimento dell'intervento, come segnalato nel quadro riepilogativo delle spese.

^(***) Il totale deve corrispondere al subtotale degli interventi come previsto nel quadro riepilogativo delle spese.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

Denominazione azione, specificando la relativa lettera (art. 3 seconda		NUMERO DI RIFERIMENTO	COSTO COMPLESSIVO (al netto d'IVA/con IVA se richiesta – art. 7)	
Rif (**)				
		SUBTOTALE		
		TOTALE COSTI		
		SPESE GENERALI (max 12% del totale costi)		
		TOTALE PROGETTO (totale costi+spese generali)		

^(*) Il numero di riferimento delle fatture/preventivi/computi deve corrispondere al numero di riferimento delle fatture/preventivi/computi presenti nell'elenco degli interventi.

^(**) La lettera di riferimento di ogni singolo intervento deve corrispondere a quella riportata nell'elenco delle azioni.

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO	
Di cui: - fondi propri	
- prestiti	
- altro	
CONTRIBUTO FEAMP	
TOTALE PIANO FINANZIARIO	

DATA	FIRM	[A

Allegato 3 – Dichiarazione congruita' dei costi

Codice Fiscale
Misura 5.68:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA CHE
- i valori indicati nel quadro riepilogativo di spesa, risultano allineati ai listini prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione.
- per ogni intervento, bene e/o attrezzatura, inerente il progetto allega la seguente documentazione:
• 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);
• 1 o 2 preventivo/i corredato/i di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino;
A tale proposito il sottoscritto dichiara che la trasmissione di un uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto: • vi è carenza di ditte fornitrici;
• il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali)
 le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte) altro (specificare)
DataFirma

Allegato 4 - Controlli Antimafia - Dichiarazione Impresa

.....P. IVA

in via, in qualità di Legale rappresentante dell'impresa

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai fini dello svolgimento dei controlli in materia di antimafia, ai sensi del Dlgs 159/2011, successivamente modificato dal Dlgs. 218/2012, riguardante la normativa in materia di antimafia, che i soggetti facenti parte della compagine societaria, individuati secondo quanto previsto nell'allegato 8ter al bando per la presentazione delle domande di contributo, sono i seguenti:

Nome-Cognome	Codice fiscale	data e luogo di nascita	residenza	in qualità di
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente.

Allegato 4 bis - Dichiarazione relativa ai familiari conviventi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445

		ato il a, facente _l	
societaria dell'Imp in qualità di consapevole delle	sanzioni penali, nel caso	P. IVA	,
	1	DICHIARA	
successivamente antimafia, che i p	modificato dal Dlgs. 2 propri familiari conviver	n materia di antimafia, ai sens 218/2012, riguardante la norn nti, individuati secondo quanto mande di contributo, sono i seg	mativa in materia di previsto nell'allegato
Nome-Cognome	Codice fiscale	data e luogo di nascita	in qualità di
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
che i dati personal	i raccolti saranno trattati	sensi e per gli effetti di cui al Da i, anche con strumenti informati la presente dichiarazione viene	ici, esclusivamente
LUOGO E DATA	DI SOTTOSCRIZIONE	Ε	
			IN FEDE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente.

Allegato 4 TER - Soggetti sottoposti a controllo antimafia

Soggetti sottoposti a detto controllo antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)				
Impresa individuale	 Titolare dell'impresa direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 			
Associazioni	 Legali rappresentanti membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 			
Società di capitali o cooperative	 Legale rappresentante Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) socio (in caso di società unipersonale) membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 			
Società semplice e in nome collettivo	 tutti i soci direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 			
Società in accomandita semplice	 soci accomandatari direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 			
Società estere con sede secondaria in Italia	 coloro che le rappresentano stabilmente in Italia direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 			
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	 Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 			

Società personali (oltre a quanto	Soci persone fisiche delle società personali o di
espressamente previsto per le	capitali che sono socie della società personale
società in nome collettivo e	esaminata
accomandita semplice)	2. Direttore tecnico (se previsto)
1 /	3. membri del collegio sindacale (se previsti)
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche	1. legale rappresentante
consortili, per le società	2. componenti organo di amministrazione (presidente del
cooperative di consorzi	CdA/amministratore delegato, consiglieri)**
cooperativi, per i consorzi con	3. direttore tecnico (se previsto)
attività esterna	4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
	5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
	società consortili detenga una partecipazione superiore
	al 10 per cento oppure detenga una partecipazione
	inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
	parasociale riferibile a una partecipazione pari o
	superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per
	conto dei quali le società consortili o i consorzi
	operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
	amministrazione;
	6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4
	e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non	legale rappresentante
aventi attività esterna e per i	2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione
gruppi europei di interesse	(presidente del CdA/amministratore delegato,
economico	consiglieri)**
	3. direttore tecnico (se previsto)
	4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale
	rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di
	amministrazione)**
	5. membri del collegio sindacale (se previsti)***
	6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4
	e 5
Raggruppamenti temporanei di	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche
imprese	se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche
	presenti al loro interno, come individuate per ciascuna
	tipologia di imprese e società
	2. direttore tecnico (se previsto)
	3. membri del collegio sindacale (se previsti)**
	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche	
consortili, per le società	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali
cooperative di consorzi	anche consortili, per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con	cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le
attività esterna e per le società di	società di capitali con un numero di soci pari o
capitali con un numero di soci	inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve
pari o inferiore a quattro (vedi	riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che

lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Concetto di "familiari conviventi"

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di "socio di maggioranza"

Per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

^{*}Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali nonché, nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

^{**}Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

^{***} Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Allegato 5– Conto di gestione (triennio precedente)

	ANNI:		
Fatturato previsionale	L	 	
Quantità		 	
Costo fattori produttivi		 	
Energia		 	
Mangimi		 	
Acquisto novellame		 	
Altro		 	
Valore aggiunto lordo		 	
Costo del lavoro		 	
Altre spese interne (oneri sociali, assicurazioni, manutenzione impianti,			
Oneri finanziari		 	
Risultato d'esercizio al lordo degli			
Accantonamento per ammortamenti			
Risultato d'esercizio al netto degli		 	
Introiti da investimenti produttivi			
Profitti o perdite straordinari dell'esercizio			
Risultato al lordo delle		 	
Imposte e tasse		 	
Risultato al netto della		 	

DATA	FIRMA

Allegato 6 – Conto di gestione (previsionale)

	ANNI:			
Fatturato previsionale	<u>-</u>		 _	
Quantità				
Costo fattori produttivi				
Energia				
Mangimi				
Acquisto novellame				
Altro				
Valore aggiunto lordo				
Costo del lavoro				
Altre spese interne (oneri sociali, assicurazioni, manutenzione impianti,				
Oneri finanziari				
Risultato d'esercizio al lordo degli				
Accantonamento per ammortamenti				
Risultato d'esercizio al netto degli				
Introiti da investimenti produttivi				
Profitti o perdite straordinari dell'esercizio				
Risultato al lordo delle imposte e tasse				
Imposte e tasse				
Risultato al netto della				

DATA _____ FIRMA____

Allegato 7: CRONOPROGRAMMA RICHIESTE liquidazioni (anticipo e saldo finale)

Richiedente					
Contributo richiesto					
Richiesta di liquidazione :	IMPORTO	Previsione Mese e Anno di presentazione			
Anticipo					
Saldo finale					
TOTALE					
TOTALE					
DATA		FIRMA			

Allegato 8: ELEMENTI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	DEL BANDO)
T2	In caso di imprese il soggetto richiedente è di sesso femminile	Si riconosce se tra i rappresentanti legali vi è almeno un soggetto di sesso femminile oppure se il titolare è donna.
Т3	In caso di imprese minore età del rappresentante legale ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	In presenza di società con più rappresentanti legali si calcola la media delle loro età
O1	Investimenti finalizzati al rafforzamento delle OP	Si considera il rapporto tra il costo dell'obiettivo tematico ammesso ed il costo totale dell'investimento, al netto dell'importo delle spese generali
O2	L'operazione prevede interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli	Si considera il rapporto tra il costo dell'obiettivo tematico ammesso ed il costo totale dell'investimento, al netto dell'importo delle spese generali
О3	L'operazione prevede interventi facilitano la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente	Si considera il rapporto tra il costo dell'obiettivo tematico ammesso ed il costo totale dell'investimento, al netto dell'importo delle spese generali
04	L'operazione prevede interventi che facilitano la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca costiera artigianale	Si considera il rapporto tra il costo dell'obiettivo tematico ammesso ed il costo totale dell'investimento, al netto dell'importo delle spese generali
O5	L'operazione prevede interventi che contribuiscono alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	Si considera il rapporto tra il costo dell'obiettivo tematico ammesso ed il costo totale dell'investimento, al netto dell'importo delle spese generali
O6	L'operazione prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili	Si considera il rapporto tra il costo dell'obiettivo tematico ammesso ed il costo totale dell'investimento, al netto dell'importo delle spese generali
07	L'operazione prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di educazione alimentare rivolte alla comunità e/o scuole	Si attribuisce il punteggio se, dalla descrizione del progetto si rileva questa tipologia di azione